



Sent. n.25/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Signori Magistrati

dott. Antonio Ciaramella                      Presidente

dott. Massimo Balestieri                      Consigliere, rel

dott. Antonio Di Stazio                      Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio ad istanza di parte n. 78733 iscritto  
nel registro di segreteria nell'anno 2021 promosso  
con ricorso ex art. 172, lett.d), c.g.c., da:

Comune di Città di Cave (C.F 02078610587), in persona  
del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv.  
Rosina Maffei.

Contro

1) Bartoli                      Gaetano                      (CF.BRTGTN57M15C900K),  
rappresentato e difeso dall'avv. Liliana Farronato  
e dall'avv. Stefano Mosillo;

2) CEP s.p.a., Consorzio Enti Pubblici (C.F.  
93002970585), in persona dell'amministratore p.t.,  
rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Pozzi;

E

con l'intervento della Procura regionale;  
visti gli atti di causa;  
uditi, nella udienza del 28/09/2021, in modalità telematica, con l'assistenza del segretario dott.ssa Daniela Martinelli, il relatore consigliere Massimo Balestieri, il pubblico ministero, nella persona del vice procuratore generale Andrea Baldanza, l'avv. Rosina Maffei per il ricorrente Comune di Cave, l'avv. Massimiliano Pozzi per il resistente CEP S.p.A. e l'avv. Stefano Mosillo per il resistente Gaetano Bartoli.

FATTO

1. Con ricorso a istanza di parte, depositato il 23/02/2021, il ricorrente ha rappresentato di aver affidato al resistente Cep, società partecipata, il servizio della gestione delle entrate comunali (accertamento, liquidazione e riscossione) nonché le attività relative alla revisione ed al classamento delle rendite catastali con il contratto di servizio del 15/04/2015.

Ha esposto di aver segnalato con diverse note molteplici inadempimenti e di aver comunicato, con nota del 16/06/2020, l'avvio del procedimento di recesso dal contratto di servizio e da socio della

società partecipata, allegando la delibera n. 54 del 09/06/2020. Con successivi provvedimenti il ricorrente ha rilevato di aver deliberato il recesso dal contratto e di aver intimato il versamento delle somme incassate. Ha, quindi, evidenziato che, con la nota del 14/12/2020, prot. n. 10082/2020, il resistente Cep ha comunicato che gli importi dovuti, a tale data, ammontavano ad euro 1.105.531,46, ma non ha provveduto al versamento. Il ricorrente ha, quindi, rilevato la sussistenza della giurisdizione contabile, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare l'ordinanza a Sezioni Unite n. 22810/2020, e ha evidenziato di aver subito oltre il suddetto danno patrimoniale diretto anche un danno patrimoniale indiretto derivante dalla mancanza della suddetta liquidità, quantificato in € 208.624,17. Ha concluso chiedendo di condannare i resistenti in solido tra loro al pagamento dell'importo di euro 1.105.531,46, per mancato riversamento delle somme riscosse quale agente della riscossione alla data del 02/10/2020, oltre agli interessi e alle penali previsti dal contratto di servizio del 15/04/2015, e al pagamento della somma di € 208.624,17 a titolo di risarcimento dei danni causati a seguito del mancato tempestivo

riversamento nelle casse dell'Ente delle somme riscosse, con vittoria di spese e onorari.

2. Con atto d'intervento ex art. 175 c.g.c., depositato il 29/04/2021, la Procura regionale ha dedotto l'inammissibilità del ricorso in quanto le contestazioni del ricorrente possono essere valutate nell'ambito di un ordinario giudizio di responsabilità amministrativa e ha rappresentato di aver qualificato il ricorso come denuncia di danno aprendo, quindi, la relativa istruttoria. Nel merito, ha dedotto la genericità della quantificazione del danno, evidenziando che la nota del resistente Cep non può essere qualificata come riconoscimento di debito in quanto nella medesima nota il resistente evidenzia l'esistenza di controcrediti. Ha concluso chiedendo di accogliere l'eccezione d'inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, di rigettare il ricorso per assenza di prova del danno, con spese processuali a carico del ricorrente.

3. Con note difensive, depositate il 17/05/2021, la difesa del ricorrente ha contestato l'eccezione d'inammissibilità dedotta dalla Procura regionale rilevando che il resistente Cep riveste la qualifica di agente contabile e, quindi, il rapporto con

l'esattore rientra nella materia della contabilità pubblica. Nel merito, ha ribadito che la nota del resistente Cep del 14/12/2020, peraltro in risposta alla richiesta istruttoria della Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per il Lazio - del 30/10/2020, va qualificata come riconoscimento del debito di € 1.105.531,46, in quanto il resistente Cep ha solo asserito ma non documentato di aver sostenuto e anticipato spese per il servizio di riscossione. Ha, quindi, insistito per l'accoglimento del ricorso.

4. Con atto di costituzione, depositato il 17/05/2021, nell'interesse del resistente CEP s.p.a., la difesa ha chiesto il differimento dell'udienza in ragione della notifica del ricorso solo in data 11/05/2020 in violazione dell'art. 174 c.g.c.

5. Con decreto emanato all'esito della camera di consiglio del 20/05/2021 il Collegio ha rinviato la discussione del giudizio all'udienza del 28/09/2021, rilevando la nullità della notifica effettuata al resistente Bartoli e accogliendo la richiesta di rinvio del resistente CEP s.p.a.

6. Con memoria di costituzione, depositata il 26/07/2021, nell'interesse del resistente Bartoli,

la difesa ha dedotto l'inammissibilità per difetto di legittimazione passiva e ha rilevato che il ricorrente non ha individuato la condotta e l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in capo al resistente né ha provato l'ammontare dell'asserito credito. La difesa ha, poi, evidenziato che si tratta di ipotesi riconducibile alla responsabilità per danno erariale, per la quale è competente ad agire solo la Procura regionale, richiamando sul punto precedenti giurisprudenziali (Corte conti, Sez. Giur. per la reg. Siciliana, sent. n. 170/2020 e sent. n. 342/2017), rilevando che la Procura regionale ha già aperto un fascicolo istruttorio. Ha concluso per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza per le spese.

7. Con memoria depositata il 7/09/2021 nell'interesse del resistente CEP s.p.a., la difesa ha contestato la ricostruzione dei fatti esposta dal ricorrente, rilevando, in particolare, che il resistente ha sopportato notevoli costi per la produzione e notifica di atti e che, a causa dell'emergenza sanitaria Covid - 19 è stata normativamente disposta la sospensione dell'emissione di atti e delle azioni finalizzate alla riscossione coattiva. Ha, poi,

segnalato alcune criticità connesse alla consegna delle banche dati. La difesa ha, quindi, dedotto l'inammissibilità del ricorso, condividendo quanto argomentato sul punto dalla Procura regionale e richiamando in tal senso alcuni precedenti giurisprudenziali (Corte conti, Sez. Giur. per la reg. Siciliana, sent. n. 401/19 e sent. n. 342/2017). Al riguardo ha evidenziato che, per i medesimi fatti, è stato aperto dalla Procura regionale un fascicolo istruttorio.

La difesa ha, quindi, rilevato che esula dal presente giudizio la vicenda relativa alle presunte inadempienze in ordine alle banche dati e ha rilevato che il ricorrente ha chiesto che sia riversata la somma di € 1.105.531,46, senza tener conto dei costi sopportati dal resistente per le seguenti attività:

- investimenti effettuati dal Cep su immobili del Comune di Cave;
- ripartizione dei costi delle immobilizzazioni;
- procedure di mobilità del personale;
- rimborsi delle spese sostenute dal CEP per i procedimenti in corso;
- modalità di rimborso dei costi sostenuti dal Cep per i patrocinii legali richiesti dal Comune.

La difesa ha, poi, rinviato all'art. 16, comma 2, del contratto di servizio, a tenore del quale "è fatto obbligo al Comune, in caso di rescissione anticipata, di saldare alla Società tutti gli eventuali debiti e di onorare gli impegni contrattuali assunti". Sul punto ha rilevato che i costi sostenuti ammontano a € 968.000,00.

La difesa ha, quindi, contestato l'ulteriore asserito danno pari a € 208.624,17 per mancanza di prova.

Ha concluso per il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e infondato, con vittoria di onorari e spese di lite.

8. Con memoria per l'udienza del 28/09/2021, depositata il 7/09/2021, la Procura regionale ha confermato quanto già dedotto con l'atto d'intervento, rilevando, poi, con riferimento alla dedotta inammissibilità del ricorso, l'elusione delle garanzie pre-processuali che integra una violazione del precetto costituzionale di cui all'art.111 Cost., in quanto nel giudizio a istanza di parte manca la fase pre-processuale. Ha concluso per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso, con addebito al ricorrente delle spese processuali.

9. Con successiva memoria, depositata il 22/09/2021,



la difesa del ricorrente ha contestato l'eccezione d'inammissibilità richiamando l'ordinanza n. 22810/2020 della Corte di Cassazione e la giurisprudenza contabile per sostenere l'ammissibilità del giudizio a istanza di parte.

Con riferimento al preteso controcredito vantato dal Cep, la difesa ha rilevato l'assenza di prova sui costi asseritamente sostenuti per la riscossione dei tributi, evidenziando che nell'esercizio finanziario 2020 della CEP è cristallizzato il credito del ricorrente e non compare il debito vantato dal Cep.

La difesa del ricorrente ha, poi, contestato le altre voci di costo dedotte dalla difesa del resistente Cep, rilevando, in particolare, per quanto attiene ai costi per lavori di ristrutturazione, che il Comune ha autorizzato solo la spesa di € 66.523,42 oltre Iva, che è stata detratta dal corrispettivo dovuto dal Cep per la concessione del locale comunale, mentre la restante parte dei lavori è stata finanziata con il OMISSIS derivante dalla liquidazione del ramo di azienda dell'OMISSIS che gestiva il servizio idrico ed integrato, su cui sono confluiti fino al 2016 i canoni di depurazione e fognatura del Comune di Cave. Da ultimo ha rilevato che il concessionario della riscossione non può

opporsi al mancato versamento dei tributi introitati in base a un presunto credito. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

10. Con memoria depositata il 27 settembre 2021 nell'interesse del resistente Cep, la difesa eccepito l'inammissibilità delle note depositate dal ricorrente in data 22/09/2021 ha insistito per il rigetto del ricorso.

11. All'udienza pubblica del 28/09/2021, svoltasi in modalità telematica da remoto mediante l'applicativo Teams per effetto delle misure restrittive disposte nell'ambito dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid - 19, i difensori del ricorrente e dei resistenti e il pubblico ministero si sono richiamati agli atti scritti già depositati, hanno illustrato quanto in essi già rappresentato sia in punto di fatto che in punto di diritto, hanno ribadito le conclusioni già rassegnate per iscritto e la causa è stata trattenuta in decisione.

#### DIRITTO

1. In via pregiudiziale il Collegio esamina l'eccezione relativa all'inammissibilità del ricorso, dedotta dalla Procura regionale e dai resistenti.

Al riguardo, occorre rilevare che il Consorzio ha agito davanti al giudice contabile, con ricorso a

istanza di parte ai sensi dell'art. 172 del codice di giustizia contabile, al fine di conseguire quanto riscosso dal resistente CEP. In tal ottica, il ricorrente ha promosso una domanda volta ad accertare l'inadempimento del concessionario CEP a specifici obblighi di servizio relativi alla gestione e al maneggio del denaro, con conseguente richiesta al giudice contabile di dichiarare la responsabilità del concessionario CEP e in proprio del suo amministratore sig. Bartoli per il mancato riversamento delle somme riscosse come agente della riscossione.

Nel caso di specie, a fondamento del ricorso a istanza di parte viene in rilievo la previsione di cui all'art. 172 lett. d) del codice di giustizia contabile, che affida direttamente e complessivamente alla giurisdizione della Corte dei conti, senza necessità di alcuna ulteriore *interpositio legislatoris*, i giudizi a istanza di parte "nelle materie di contabilità pubblica", come quello attivato nel caso di specie, che attiene al rapporto di servizio tra il Comune e il proprio concessionario della riscossione, che assume la qualifica di agente contabile.

Prima dell'entrata in vigore del codice di giustizia

contabile tali giudizi erano regolati dagli artt. 52 e segg. del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 (regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti). In particolare, l'articolo 58 del r.d. citato affidava alla Corte dei conti, al di là delle ipotesi tipiche previste dalla legge, *"Gli altri giudizi ad iniziativa di parte, di competenza della Corte dei conti, nei quali siano interessati anche persone od enti diversi dallo Stato....."*.

L'art. 172, lett. d) del codice di giustizia contabile afferma, oggi, che la Corte giudica *"su altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato"*.

Perciò, la novella legislativa ha ricompreso nella categoria residuale di cui alla lett. d) dell'art. 172 c.g.c., non soltanto *"gli altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge"* (che, in base ad una eventuale scelta discrezionale del legislatore, potrebbero anche non attenersi alla materia della contabilità pubblica, in senso stretto), ma ha, altresì, aggiunto la locuzione *"e comunque nelle materie di contabilità pubblica"*. Tale aggiunta, ad avviso del Collegio, ha valore di rafforzativo sia

per la giurisdizione, nel senso, cioè, che nelle ipotesi in cui vengono all'esame del giudice contabile rapporti e controversie complessivamente in materia di contabilità pubblica, com'è nel in esame, non occorre più fare distinzione fra effetti del rapporto contrattuale di natura privatistica ed aspetti dello stesso regolati da norme pubblicistiche sia per l'ammissibilità dell'azione nella forma del giudizio a istanza di parte.

Perciò, in un giudizio in materia di contabilità pubblica, qual è, per tradizione, quello che riguarda le concessioni esattoriali, ciò che assume rilievo, al fine del radicarsi della giurisdizione contabile e della riconducibilità della fattispecie nell'alveo dell'art. 172 c.g.c., sono, come detto, le caratteristiche complessive del rapporto, attinente alla materia della contabilità pubblica, in considerazione degli interessi pubblici sottesi, riguardanti, in particolare, la corretta gestione del denaro pubblico.

Occorre segnalare, in proposito, come i rapporti fra enti pubblici e concessionari della riscossione, pur avendo una origine pattizia, danno luogo a particolari forme procedurali previste direttamente dalla legge riguardanti il modus

operandi di entrambe le parti ovvero a particolari poteri autoritativi sia in capo all'ente locale nei confronti del concessionario che in capo a quest'ultimo nei confronti dei creditori del primo. Pertanto, ad avviso del Collegio, la natura stessa del rapporto in questione lo attrae in toto nell'ambito della contabilità pubblica. Infatti, alla luce della citata ampia previsione normativa del codice di giustizia contabile, una volta in presenza di un rapporto che rientra nell'ambito della contabilità pubblica, ne dovrebbe conseguire, sul piano della giurisdizione, il superamento, delle operazioni, suscettibili di variabile giudizio, tese a distinguere ciò che appartiene alla giurisdizione ordinaria, in quanto espressione di un rapporto paritetico fra le parti e quanto attiene alla disciplina pubblicistica.

Conseguentemente, ritiene il Collegio che oggi il sistema consente di addivenire, nell'ambito dei giudizi ad istanza di parte, ad una individuazione della giurisdizione contabile "per materia", sulla base, come detto, dell'ampliamento e del rafforzamento che la novella di cui all'art. 172, lett. d), c.g.c. ha introdotto rispetto al vecchio testo dell'art. 58 r.d. n. 1038 del 1933. Tale

interpretazione offre, nel contempo, una semplificazione alle parti nella individuazione del plesso giudiziario che dovrà decidere sulla domanda di giustizia, in ossequio al principio della certezza del diritto, che, invece, una eccessiva parcellizzazione delle giurisdizioni renderebbe difficile da attuare.

Alla luce delle considerazioni che precedono, in merito all'interpretazione dell'art. 172, comma 1, lett. d) del c.g.c., il Collegio ritiene non fondata l'eccezione d'inammissibilità della domanda per violazione di tale previsione.

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura regionale e dai resistenti, la domanda del ricorrente è pienamente ammissibile proprio in quanto attinente a materia che è assoggettabile a giudizio a istanza di parte.

Al riguardo anche la Corte di Cassazione ha chiarito tale aspetto, seppur in relazione alla giurisdizione, rilevando, con l'ordinanza n. 28810/2020, quanto segue:

*"2.2. Nel caso di specie, l'assunto della ricorrente poggia su un'interpretazione restrittiva dell'art. 172, lett. d) del d.lgs. 174/2016 cit., in forza della quale tale norma non «creerebbe» un'azione di*

responsabilità, da aggiungersi a quelle esperibili dalla Procura della Corte dei conti, ma avrebbe un valore «meramente ricognitivo» della possibilità di agire in giudizio, sempre che una norma - di valore sostanziale - configuri un'azione tipica, di competenza del giudice contabile, norma che, nella specie, non esisterebbe.

3. Un tale assunto non può essere condiviso.

A norma degli artt. 103, comma secondo, Cost.; 13 e 44 R.D. 12/7/1934, n. 1214; 9 d.P.R. 29/9/1973 n. 603; 127 d.P.R. 15/5/1963, n. 858; 1 d.lgs. 26/8/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile) - alla Corte dei conti è attribuita una giurisdizione tendenzialmente generale in materia di contabilità pubblica (ancorché secondo ambiti la cui concreta determinazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore), giurisdizione che riguarda ogni controversia inerente alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile (Cass. Sez. Un., 18/6/2018, n. 16014; Cass. Sez. Un. 16/11/2016, n. 23302; Cass. Sez. Un. 07/05/2003, n. 6956; Cass. Sez. Un., 07/12/1999, n. 862; Cass. Sez. Un., 29/05/2003, n. 8580; Cass. Sez. Un., 10/04/1999, n. 237).

La Corte di Cassazione ha, poi, precisato:



*"4.2. E sempre in conformità a quanto da tempo affermato da questa Corte, sia pure con riferimento all'art. 58 R.D. 13/8/1933, n. 1038 (la cui formulazione è oggi sostanzialmente ripresa dall'art. 172, lett. d) d.lgs. 174/2016), va precisato che con la previsione di "altri giudizi ad istanza di parte", il legislatore ha introdotto una categoria residuale, aperta, di giudizi che possono essere instaurati avanti il giudice contabile ad iniziativa di soggetti diversi dal pubblico ministero, con l'unico limite che si verta in materia assegnata alla giurisdizione della Corte dei conti (Cass. Sez. Un. 10/2/2009, n. 5463)".*

Infine, è bene precisare, che l'utilizzo del giudizio a istanza di parte non è assimilabile né surrogabile con un'azione di responsabilità amministrativa, sottoposta, com'è noto, a una particolare disciplina e diretta a una finalità che, spesso, non è costituita dal completo ripristino del patrimonio dell'ente pubblico leso dal comportamento inadempiente di soggetti legati allo stesso da un rapporto di servizio. Infatti, quest'ultima, oltre ad essere azionabile esclusivamente dal pubblico ministero, è, tra l'altro, caratterizzata dalla sanzionabilità dei comportamenti dolosi o solo gravemente colposi e dal

c.d. potere riduttivo dell'addebito in capo al giudice.

Il Collegio rileva, poi, che non è condivisibile la posizione della Procura regionale, secondo cui il ricorso a istanza di parte non sarebbe ammissibile in quanto in violazione dell'art. 111 della Costituzione sul giusto processo, dato che manca la fase preprocessuale. Sul punto, il Collegio osserva che l'art. 111 della Costituzione non trova applicazione per la fase preprocessuale e che la posizione della Procura regionale comporterebbe sempre l'inapplicabilità dell'azione a istanza di parte prevista dall'art. 172 c.g.c., considerato che il giudizio a istanza di parte non è mai preceduto dalla fase preprocessuale propria del giudizio di responsabilità amministrativa.

Pertanto, il Collegio respinge l'eccezione di inammissibilità.

2. La difesa del resistente Bartoli ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.

Sul punto, il Collegio rileva che il ricorrente ha chiamato in causa il resistente Bartoli in proprio, in quanto, nella sua qualità di amministratore del concessionario, ha omesso di disporre il riversamento delle somme incassate per conto del Comune.

Al riguardo, il Collegio rileva, in via generale, che *“la legittimatio ad causam definisce la correlazione tra il potere, dal lato attivo, di esercitare l'azione in giudizio e, da quello passivo, la soggezione a subirla secondo la prospettazione di parte attrice. La legittimazione passiva sussiste sempre allorché vi sia coincidenza tra il soggetto della fattispecie in astratto considerata e colui contro il quale la domanda è proposta ed è affermato essere soggetto passivo del diritto. Solo ove non vi sia questa coincidenza ed essa sia concretamente ed *ictu oculi* rilevabile, il legislatore consente al giudice di pronunciarsi estromettendo il chiamato in giudizio prima ancora di procedere all'esame del merito”* (Corte Conti, Sezione Terza Giurisdizionale d'Appello, sent. n. 14/2021). Nella fattispecie all'esame del Collegio, secondo la prospettazione del ricorrente, il resistente Bartoli è responsabile in solido con il resistente CEP per l'omesso versamento delle somme riscosse.

Alla luce della prospettazione del ricorrente e tenuto conto della costante giurisprudenza, secondo cui è possibile la chiamata in causa degli amministratori non solo nella loro qualità di rappresentanti legali dell'Ente ma anche in proprio,

il Collegio è dell'avviso che sussista la legittimazione passiva del resistente Bartoli e, quindi, l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva è respinta.

3. Nel merito, con riferimento alla posizione del resistente Bartoli il Collegio rileva che il ricorrente non ha censurato specifiche condotte attribuibili in proprio al suddetto resistente, né ha individuato ulteriori elementi in grado di supportare la richiesta risarcitoria nei suoi confronti. Pertanto, il Collegio rigetta la domanda proposta nei confronti del resistente Bartoli e pone a carico del ricorrente le competenze legali, quantificate in € 5.000,00 (Cinquemila/00), oltre Iva, Cassa Avvocati e spese generali al 15%.

4. Per quanto attiene alla posizione del resistente CEP, premessa l'ammissibilità della memoria del ricorrente depositata il 22 settembre 2021 in quanto di replica a quella del resistente CEP che ha, peraltro, ampiamente contestato la stessa con la memoria depositata il 27 settembre 2021, il Collegio rileva che dalla documentazione in atti risulta che il concessionario della riscossione ha riscosso per conto del ricorrente la somma di € 1.105.531,46 (Unmilionecentocinquemilacinquecentotrentuno/46),

senza procedere al riversamento della somma. Sul punto, è sufficiente richiamare la nota dello stesso concessionario del 14/12/2020, indirizzata alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la regione Lazio e per conoscenza al ricorrente, nella quale il resistente ha riconosciuto che *"gli importi dovuti da CEP S.p.A. al Comune di Cave, tenuto conto dei riversamenti disposti negli ultimi giorni, ammontano ad € 1.105.531,46, tutti relativi ad incassi intervenuti nell'anno 2020"*.

Nella citata nota il concessionario afferma, altresì, di aver anticipato spese per quasi un milione di euro per la notifica degli atti e nelle memorie, tenuto conto del recesso dal contratto di servizio deliberato dal Comune, ha richiamato l'art. 16 del suddetto contratto, nella parte in cui prevede, in caso di recesso, l'obbligo del Comune di saldare al concessionario gli eventuali debiti e di onorare gli impegni contrattuali assunti.

Alla luce della documentazione depositata dalle parti, il Collegio evidenzia che il concessionario non ha prodotto documentazione probatoria attestante la sua posizione creditoria nei confronti del Comune, in quanto, a tal fine, non è sufficiente il mero prospetto, depositato in allegato alla memoria

d'udienza (allegato 11), secondo cui il CEP avrebbe anticipato la somma di € 968.388,48, di cui € 561.691,80 per accertamenti (n. atti 5.310 con un costo medio di € 105,78, € 38.280,00 per ingiunzioni su accertamenti CEP (n. atti 1.595 con un costo medio di € 24,00), € 77.575,00 sempre per ingiunzioni su accertamenti del Comune (n. atti 3.103 con un costo medio di € 25,00) e € 290.841,68 per lavori.

Per quanto concerne l'importo di € 290.841,68 per lavori, dalla documentazione depositata dal resistente CEP (allegato 11 alla memoria di udienza), emerge che trattasi di interventi effettuati tra il 2015 e il 2016. In particolare, con riferimento ai lavori nei locali comunali situati in Piazza Nassirya finalizzati all'utilizzo come sportello al servizio degli utenti per la gestione delle entrate comunali, risulta che trattasi di lavori a carico del concessionario CEP e sul punto è sufficiente richiamare la nota CEP prot. n. 4461/2015 indirizzata al ricorrente nella quale si chiede la disponibilità dei locali per effettuare a termine di contratto la ristrutturazione a carico del CEP e l'autorizzazione del ricorrente protocollo CEP n. 4558/2015, con cui il ricorrente autorizza il resistente CEP all'esecuzione dei lavori, senza oneri finanziari a

carico del Comune; per quanto attiene ai lavori per la condotta fognaria essi sono stati finanziati con i fondi disponibili sul Fondo Liquidazione Consorzio istituito per la risoluzione delle problematiche derivanti dalle attività gestionali dell'OMISSIS, come rappresentato dal ricorrente e come emerge nella nota depositata dal resistente prot. CEP n. 5381/2015 (allegato 11).

Con riferimento sempre alla voce lavori, la difesa del ricorrente ha, invece, precisato che il Comune ha autorizzato lavori di manutenzione solo fino all'importo di € 66.523,42 oltre IVA, importo compensato con il canone che il concessionario avrebbe dovuto corrispondere per la concessione dei locali.

Pertanto, non risulta provata la spesa di € 290.841,68 che sarebbe stata anticipata dal CEP in base al contratto di servizio.

Per quanto attiene alla voce di spesa che sarebbe stata anticipata per tributi, quantificata in € 677.546,80, il Collegio rileva che il concessionario non ha fornito alcun elemento probatorio in ordine al costo medio per ogni procedura nonché sulle procedure stesse, essendosi limitato a fornire il numero degli atti e il costo medio senza altri elementi, quali la

puntuale individuazione delle procedure e i relativi costi.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che risulti essere stato provato il credito del ricorrente relativo alla somma di € 1.105.531,46, in quanto trattasi di somma riscossa dal concessionario e non riversata al ricorrente e non, invece, l'asserito credito del concessionario relativamente a somme anticipate per tributi e lavori, o per altre voci enunciate nelle memorie e nella nota CEP del 28 luglio 2020, prot. n. 5949 in quanto anch'esse prive di adeguato supporto documentale.

In ragione di quanto sopra, risulta essere fondata anche la richiesta di condanna al pagamento delle penali, in quanto ai sensi dell'art. 23 Inadempimenti del contratto di servizio, comma 1, lettera b), *"La Società sarà ritenuta inadempiente agli obblighi assunti con il presente contratto, qualora, per comportamenti alla stessa imputabili, il Comune accerti:*

*b) reiterati ritardi nei versamenti con conseguente disagio al bilancio comunale"*. Il citato contratto prevede l'applicazione della penale da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 2.000,00.



Sul punto, risulta in atti che il concessionario non ha riversato le somme riscosse secondo la tempistica del contratto, nonostante diversi solleciti inviati dal ricorrente.

In tal contesto, il Collegio ritiene che la domanda del ricorrente relativa all'applicazione della penale sia strettamente connessa agli obblighi assunti dal concessionario nonché fondata e, per l'effetto, determina la somma da pagare a titolo di penale in € 2.000,00 (Duemila/00).

Pertanto, il Collegio condanna il resistente CEP a versare al ricorrente la somma di € 1.105.531,46, (Unmilionecentocinquemilacinquecentotrentuno/46), maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla scadenza entro cui il resistente avrebbe dovuto procedere al riversamento delle somme secondo il contratto di servizio e la somma di € 2.000,00 (Duemila/00) a titolo di penale.

5. Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno quantificato in € 208.624,17 derivante dalla mancanza di liquidità che avrebbe costretto il ricorrente a ricorrere ad anticipazioni del servizio di tesoreria e alla Cassa depositi e Prestiti e a procrastinare pagamenti a vari fornitori, con conseguente applicazione di tassi di interesse, il

Collegio rileva che quanto rappresentato dal ricorrente è privo di supporto probatorio.

Pertanto, il Collegio respinge la domanda avente a oggetto il risarcimento del danno di € 208.624,17.

6. In conclusione, il Collegio respinge l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, rigetta la domanda risarcitoria nei confronti del convenuto Bartoli con condanna del ricorrente al pagamento delle competenze legali quantificate in € 5.000,00 (Cinquemila/00), oltre Iva, Cassa Avvocati e spese generali al 15%, condanna il resistente CEP S.p.a. in persona del legale rappresentate p.t. al versamento a favore del ricorrente Comune di Cave della somma di € 1.105.531,46 (Unmilionecentocinquemilacinquecentotrentuno/46), per tributi riscossi oltre oneri accessori e della somma di € 2.000,00 (Duemila/00), a titolo di penali nonché alle competenze legali che si quantificano in € 15.000,00 (Quindicimila/00), oltre Iva, Cassa Avvocati e spese generali al 15%. Il Collegio rigetta, invece, la domanda di risarcimento del danno pari a € 208.624,17. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel

giudizio ad istanza di parte iscritto al n. 78733 del registro di Segreteria, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

- respinge l'eccezione d'inammissibilità del ricorso;
- rigetta l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva dedotta dal resistente Gaetano Bartoli;
- rigetta la domanda di risarcimento nei confronti del resistente Bartoli e, per l'effetto, condanna il ricorrente Comune di Città di Cave, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle competenze legali a favore del resistente Bartoli, quantificate in € 5.000,00 (Cinquemila/00), oltre Iva, Cassa Avvocati e spese generali al 15%;
- condanna il resistente CEP S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al versamento a favore del ricorrente Comune di Cave della somma di € 1.105.531,46 (Unmilione centocinquemilacinquecentotrentuno/46), per tributi riscossi oltre oneri accessori secondo il contratto di servizio e della somma di € 2.000,00 (Duemila/00) a titolo di penali, oltre agli interessi nella misura legale dal deposito della

sentenza al soddisfo;

- condanna il resistente CEP S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle competenze legali a favore del ricorrente Comune di Cave che si quantificano in € 15.000,00 (Quindicimila/00), oltre Iva, Cassa Avvocati e spese generali al 15%;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno di € 208.624,17 (Duecentoottomilaseicentoventiquattro/17);
- nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 settembre 2021 e del 17 novembre 2021.

L'Estensore

Il Presidente

Massimo Balestieri

Antonio Ciaramella

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 19 gennaio 2022

Il Dirigente

Luciana Troccoli

f.to digitalmente